



Scheda informativa

Accesso non discriminatorio a

impianti di trasbordo TC, binari di raccordo e impianti portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato cofinanziati dalla Confederazione

Ottobre 2021

Conformemente alla legge sul trasporto di merci (LTM; RS 742.41) e all'ordinanza sul trasporto di merci (OTM; RS 742.411), la Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr) vigila sull'accesso non discriminatorio alla seguente infrastruttura cofinanziata dalla Confederazione:

- impianti di trasbordo per il traffico combinato (impianti di trasbordo TC),
- impianti portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato (TC),
- binari di raccordo.

La presente scheda informativa illustra gli obblighi dei gestori e dei proprietari di tali impianti.

1. Principio

La Confederazione può accordare contributi d'investimento per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di trasbordo TC e di binari di raccordo nonché per la costruzione di impianti portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato.¹ La concessione dei contributi è di norma vincolata all'onere di garantire l'**accesso non discriminatorio** a tali impianti.²

2. Campo d'applicazione e destinatari

2.1 I **proprietari** e i **gestori** degli impianti cofinanziati dalla Confederazione devono garantire l'accesso non discriminatorio ai loro impianti.

2.2 Impianti interessati:

- Impianti di trasbordo TC, impianti portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato e binari di raccordo per i quali la Confederazione ha accordato contributi d'investimento per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento e ha deciso come onere l'accesso non discriminatorio.³
- Eccezione: nel caso di piccoli progetti, nella sua decisione sui contributi, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) può, in via eccezionale, dispensare dall'obbligo di assicurare l'accesso non discriminatorio.⁴ Ciò determina, tuttavia, una riduzione dei contributi d'investimento. Di norma sono interessati i piccoli impianti che servono principalmente a processi logistici interni a un'impresa.

¹ Art. 8 cpv. 1 e 6 LTM in combinato disposto con l'art. 4 segg. OTM.

² Art. 8 cpv. 5 LTM in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 3 lett. b OTM.

³ Art. 8 cpv. 5 LTM.

⁴ Art. 5 cpv. 4 OTM.



2.3 Obbligo di garantire l'accesso non discriminatorio

	Tipo d'impianto	Obbligo di garantire l'accesso non discriminatorio
Impianti con contributi d'investimento in virtù di LTM/OTM (in vigore dal 01.07.2016)	Impianto di trasbordo TC, binario di raccordo, impianto portuale per il trasbordo di merci	Sì. Eccezione: piccoli progetti esplicitamente esclusi da questo obbligo nella decisione.
	Impianto di trasbordo TC estero	No
Impianti retti dal diritto anteriore (contributi d'investimento dal 01.01.1999 al 30.06.2016)	Impianti di trasbordo TC Svizzera (OTC ⁵ , OPTMe ⁶)	Sì
	Impianti di trasbordo TC estero (OTC, OPTMe)	No
	Binari di raccordo (OBR ⁷)	No

Dal 01.07.2016 gli impianti devono avere una determinata dimensione minima affinché possano essere richiesti i contributi d'investimento della Confederazione:⁸

- Binari di raccordo: Trasporto di 12 000 tonnellate o 720 carri completi all'anno.
- Impianti di trasbordo TC e nuovi impianti portuali: trasbordo di almeno 5000 unità equivalenti a venti piedi (Twenty Foot Equivalent Units, TEU) all'anno tra mezzi di trasporto uguali o diversi.

3. Obblighi

Conformemente all'articolo 6 OTM, i proprietari e i gestori degli impianti sovvenzionati:

- devono attenersi per l'attribuzione delle **capacità**, la fornitura dei **servizi** e il calcolo dei **prezzi** per il proprio uso (●) alle stesse norme applicabili a terzi (▲);
● ↔ ▲
- riservare a terzi (▲) nell'attribuzione delle capacità, nella fornitura dei servizi e nel calcolo dei prezzi **uguali condizioni e trattamento** senza distinguere se accedono su strada, per ferrovia o idrovia;
▲ ↔ ▲
- garantire la confidenzialità dei dati di terzi;
- pubblicare**⁹ i servizi e i relativi prezzi (comprese le condizioni per gli sconti) nonché le condizioni fondamentali dell'accesso, dell'attribuzione delle capacità, della fornitura dei servizi e della procedura;

⁵ Ordinanza sul traffico combinato (abrogata)

⁶ Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (abrogata)

⁷ Ordinanza sui binari di raccordo (abrogata).

⁸ Art. 5 OTM

⁹ Gestori e proprietari di binari di raccordo privi di impianti di trasbordo TC non devono pubblicare tali contenuti, ma renderli noti solo se ne è fatta richiesta.



L'**obbligo di pubblicazione** è stabilito in particolare nell'articolo 6 capoverso 1 lettera c e d OTM. I gestori degli impianti interessati devono utilizzare il modello della ComFerr che si basa sui requisiti di pubblicazione Rail Net Europe (RNE) Standards.

Ulteriori informazioni:

- [Modello per la descrizione delle condizioni di accesso agli impianti di trasbordo TC](#)
- [Panoramica impianti di trasbordo TC in Svizzera cofinanziati dalla Confederazione](#)

4. Applicazione del diritto

4.1 ComFerr

Conformemente all'articolo 40a^{ter} della legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), la ComFerr può svolgere inchieste d'ufficio ed è competente per le decisioni in merito ad azioni riguardanti l'accesso non discriminatorio agli impianti cofinanziati dalla Confederazione. Inoltre, attraverso la vigilanza permanente, assicura che nello scambio con gli attori posti sotto la sua vigilanza vengano identificati ed eliminati tempestivamente possibili discriminazioni.

L'accesso non discriminatorio ai citati impianti costituisce l'oggetto delle procedure e della vigilanza permanente. Le discriminazioni possono manifestarsi tra l'altro nei seguenti ambiti: condizioni di accesso (incl. procedura di ordinazione), prezzi e sconti (definizione oggettiva e basata sui costi), assegnazione delle capacità e adempimento dei requisiti della pubblicazione (incl. prezzi e condizioni).

4.2 Delimitazione delle competenze tra ComFerr e Commissione della concorrenza (COMCO)¹⁰

Mentre la ComFerr, in applicazione dell'articolo 6 OTM, garantisce che l'accesso agli impianti TC cofinanziati dalla Confederazione e ai relativi servizi non siano discriminatori, i compiti principali della COMCO sono ...

- ... la lotta contro i cartelli nocivi,
- ... la vigilanza sulle imprese che potenzialmente detengono una posizione dominante sul mercato e
- ... la verifica in caso di fusioni e l'impedimento di misure statali restrittive della concorrenza.

Nel settore ferroviario, la COMCO è competente laddove è applicabile il diritto sui cartelli. Ad esempio, questo è il caso della fusione di diverse grandi imprese di logistica in una società di gestione di un impianto di trasbordo TC, dato che in una simile costellazione potrebbe esservi il sospetto di posizione dominante sul mercato.

Per ulteriori informazioni:

Commissione del trasporto ferroviario ComFerr
tel. 058 463 13 00
info@railcom.admin.ch

¹⁰ Messaggio sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, FF 2016 7711